



**Proposta di Deliberazione che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea Capitolina**

Prot. QE/2023/0061146

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI RAPPORTI FRA ROMA CAPITALE E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E INDICAZIONI OPERATIVE.**

del 10/07/2023

**L'ASSESSORA  
ALLE POLITICHE SOCIALI E ALLA SALUTE  
(Barbara Funari)**



BARBARA FUNARI  
10.07.2023 13:07:46  
GMT+01:00

Visto reso ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E  
SALUTE  
(Michela Micheli)**



Michela Micheli  
10.07.2023  
12:31:18  
GMT+01:00

Parere Ufficio proponente	Parere della Ragioneria Generale	Attestazione avvenuta assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267
<p>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto</p>	<p>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto</p>	
<p>Il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali e Salute (Michela Micheli)</p> <p> Michela Micheli 10.07.2023 12:31:18 GMT+01:00</p>	<p>Il Ragioniere Generale (Marco Iacobucci)</p> <p> MARCELLO CORSELLI 13.07.2023 08:57:47 GMT+01:00</p>	<p>Il Direttore della Direzione Supporto giuridico-amministrativo agli Organi e all'Amministrazione</p> <p>F.to _____</p> <p>Il Vice Segretario Generale</p> <p>F.to _____</p> <p>Il Segretario Generale</p> <p>Dott. Pietro Paolo Mileti</p> <p>F.to _____</p>



Premesso che:

l'art. 118 della Costituzione, in attuazione del principio di solidarietà orizzontale, statuisce che lo Stato, le Regioni, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

gli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, riconoscono forme di collaborazione tra Pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo settore;

con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, sono state approvate le "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017";

l'art. 2, comma 2, dello Statuto di Roma Capitale riconosce che l'azione amministrativa è improntata al rispetto del principio di sussidiarietà, ed è svolta nel rispetto dei criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, economicità, rapidità e semplicità nelle procedure al fine di soddisfare le esigenze della collettività;

Roma Capitale, attraverso il Dipartimento Politiche Sociali e della Salute e i Municipi, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di Roma Capitale, valorizza le associazioni e le organizzazioni di volontariato e favorisce la collaborazione alle attività e ai servizi sociali;

Considerato che:

il Codice del Terzo Settore, è improntato a principi di "welfare partecipativo", equità, efficienza e solidarietà sociale ed è volta a valorizzare più intense forme di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, intesi quale complesso di enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;

l'Amministrazione Capitolina riconosce e valorizza gli strumenti di amministrazione condivisa (coprogrammazione, coprogettazione, accreditamento, convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale) quali modalità collaborative tra l'Amministrazione pubblica e gli Enti del Terzo Settore, per l'attuazione di progetti, di servizi ed interventi volti a rispondere a specifici bisogni della comunità territoriale;

il Dipartimento Politiche Sociali e Salute, in attuazione di tali indirizzi, intende favorire il ricorso alla partecipazione di tutti i soggetti operanti nel proprio territorio mediante la costruzione della comunità territoriale e il riconoscimento del Terzo Settore quale sub-sistema complesso, costruendo un modello di governance collaborativa e relazionale, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Atteso che, con l'adozione del Codice del Terzo Settore, gli strumenti di amministrazione condivisa hanno assunto rango primario ed equiparato al Codice dei Contratti ai fini dell'affidamento dei servizi sociali, ed il ricorso agli stessi costituisce un vero e proprio obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, nel contesto di un moderno sistema di welfare che valorizza le organizzazioni non lucrative fondate su valori mutualistici e di utilità sociale;

che la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020 recita testualmente che l'art. 55 del Codice del terzo settore "realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria", integrando "una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost.";

che le linee guida ANAC n. 17 recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali», approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022, all'art.2 disciplinano le "Le fattispecie estranee al codice dei contratti pubblici", prevedendo espressamente:



*"2.1 Ai sensi dell'articolo l'articolo 30, comma 8, del codice dei contratti pubblici, sono estranee all'applicazione del codice medesimo, anche se realizzate a titolo oneroso:*

- a) le forme di co-programmazione attivate con organismi del Terzo settore previste dall'articolo 55 del CTS realizzate secondo le modalità ivi previste;*
- b) le forme di co-progettazione attivate con organismi del Terzo settore previste dall'articolo 55 del CTS e realizzate secondo le modalità ivi previste;*
- c) le convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le imprese di promozione sociale previste dall'articolo 56 del CTS e stipulate secondo le modalità ivi previste.*

*2.2 Le ipotesi indicate al punto 2.1 sono disciplinate dalle disposizioni del CTS e della legislazione speciale vigente in materia. Per la realizzazione di forme di co-programmazione e co-progettazione con enti del Terzo settore e la sottoscrizione di convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le imprese di promozione sociale, si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Le amministrazioni possono far riferimento alle indicazioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/3/2021 avente ad oggetto Le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli articoli 55-57 del CTS.*

*2.3 Si applica l'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14/3/2013 n. 33 in materia di trasparenza. Le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare sul sito Amministrazione Trasparente, gli atti relativi agli interventi di cui al presente paragrafo. Ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, la pubblicazione è condizione di efficacia del provvedimento. Si applica, altresì, la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.*

*2.4 Ai sensi dell'allegato IX del codice dei contratti pubblici i servizi obbligatori organizzati come servizi non economici di interesse generale sono estranei all'applicazione del codice. Si tratta, ad esempio, dei regimi obbligatori e complementari di protezione sociale che coprono rischi di salute, vecchiaia, malattia, pensionamento e disabilità";*

che, da ultimo, anche il nuovo Codice dei Contratti pubblici, approvato con D. Lgs. 31 marzo 2023 n.36, all'art.6 ha introdotto nel settore dei contratti pubblici i principi di sussidiarietà sociale e solidarietà orizzontale, attribuendo alle Pubbliche Amministrazioni la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo che coinvolga gli enti del Terzo Settore;

Dato atto che:

con deliberazione della Giunta Capitolina n. 272 del 29 luglio 2022, è stato approvato schema di Accordo di collaborazione, condiviso con il Dipartimento Politiche Sociali e Salute, ANCI Lazio e la Fondazione IFEL, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, per la cooperazione in materia di progettazione e programmazione nell'ambito del Terzo Settore a supporto del Dipartimento Politiche Sociali e Salute e dei Municipi di Roma Capitale;

ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo, con Determinazione Dirigenziale n. QE/2719/2022 del 6 settembre 2022 del Dipartimento Politiche Sociali e Salute, è stato istituito un Comitato tecnico di indirizzo, per la definizione del Progetto esecutivo e gli specifici ambiti in cui dovrà svilupparsi il rapporto collaborativo tra il Dipartimento Politiche Sociali e Salute, ANCI Lazio e Fondazione Ifel;

il su indicato Comitato è composto da due rappresentanti del Dipartimento Politiche Sociali e Salute con funzione di coordinamento, due rappresentanti di IFEL e due rappresentanti di ANCI Lazio;

il Comitato tecnico ha prodotto uno schema di *Regolamento sui rapporti tra Roma Capitale e gli Enti del Terzo Settore e relative Indicazioni operative*, finalizzate a fornire le indicazioni gestionali di dettaglio in relazione all'applicazione delle disposizioni regolamentari e semplificare, da parte degli Uffici comunali, ma anche da parte degli ETS, l'utilizzo di strumenti in gran parte innovativi;

Considerato che:

l'Assessorato alle Politiche Sociali ed alla Salute, con il supporto della struttura dipartimentale, nei primi mesi del 2023 ha condotto un approfondito percorso di confronto con le Organizzazioni sindacali, le Centrali



Cooperative maggiormente rappresentative e firmatarie del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (Confcooperative Federsolidarietà Lazio, Agcisolarietà, Legacoopsociali Lazio) ed altre realtà rappresentative dell'associazionismo e della cooperazione nel territorio romano (CSV- Centro Servizi per il Volontariato Lazio, Forum del Terzo Settore);

in tale contesto, gli organismi coinvolti hanno avuto la possibilità di proporre osservazioni e valutazioni e di arricchire il testo originario;

inoltre le bozze di *Regolamento ed Indicazioni Operative* sono state inviate agli Assessori alle Politiche Sociali e alle Direzioni Socio Educative dei Municipi con nota prot. QE/26172 del 31.03.2023 e sono stati oggetto di confronto nell'incontro plenario con i territori tenutosi in data 11 aprile 2023;

da ultimo la bozza di regolamento è stata condivisa anche con le organizzazioni sindacali;

i documenti redatti, arricchiti ed integrati, sono allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (allegati A e B);

Ritenuto che:

L'Amministrazione capitolina, dunque, intende approvare lo schema di *Regolamento sui rapporti tra Roma Capitale e gli Enti del Terzo Settore e relative Indicazioni operative*, per dotarsi di una disciplina interna di dettaglio che consenta di guidare e sostenere l'attuazione degli innovativi strumenti di amministrazione condivisa nelle strutture centrali e territoriali interessate;

le *Indicazioni Operative* costituiscono uno strumento flessibile da adeguare ed aggiornare costantemente in relazione all'evolversi della normativa di riferimento ed alle necessità che dovessero sopraggiungere nei rapporti con gli Enti del Terzo Settore;

stante il rilevante impatto sulle strutture, l'attuazione degli strumenti di amministrazione condivisa da parte delle strutture competenti dovrà essere accompagnato da un percorso formativo a cura della Scuola Capitolina di Formazione;

**Visti:**

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";
- la Legge 7 agosto 1990, n.241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;
- la L. R. Lazio n. 11/2016 "*Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio*";
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 24 gennaio 2019 n.1 che ha approvato il Piano Sociale Regionale "*Prendersi Cura, un Bene Comune*";
- la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 57 del 22 giugno 2021 "*Regolamento di organizzazione dei Servizi Sociali*";
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;
- lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 07.03.2013 e ss.mm.ii.;

**Atteso che:**

in data \_\_\_\_\_ il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali e Salute, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18



agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Il Direttore

F.to M. Micheli

in data \_\_\_\_\_ il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali e Salute, ha attestato ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera i) e j) del regolamento degli uffici e servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta;

Il Direttore

F.to M. Micheli

in data \_\_\_\_\_ il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Il Ragioniere Generale

F.to M. Iacobucci

sulla proposta di deliberazione in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97 comma 2, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

la proposta, in data ..... è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

i Consigli dei Municipi hanno espresso i seguenti pareri: .....

per le motivazioni in premessa, che qui vengono integralmente richiamate e riportate,

### L'ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA

1. di approvare il *Regolamento sui rapporti tra Roma Capitale e gli Enti del Terzo Settore* e relative *Indicazioni operative*, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (allegati A e B);
2. di demandare alla Giunta Capitolina il costante aggiornamento delle *Indicazioni Operative* in relazione all'evolversi della normativa di riferimento ed alle necessità che dovessero sopraggiungere nei rapporti con gli Enti del Terzo Settore;
3. di richiedere altresì al Sindaco e alla Giunta Capitolina di tenere conto di quanto previsto dal Regolamento ai fini dell'individuazione dei fabbisogni di personale e dell'applicazione della disciplina vigente in materia di performance dell'attività;
4. di demandare al Direttore del Dipartimento Politiche Sociali e Salute, ai Direttori dei Municipi e a tutte le strutture interessate l'attuazione della normativa di cui al punto 1);
5. di demandare alla Scuola Capitolina di Formazione la programmazione e progettazione in favore del personale amministrativo e tecnico dei Servizi Sociali di attività formative per favorire la conoscenza e la corretta applicazione degli strumenti di amministrazione condivisa;



6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000.

ROMA



**REGOLAMENTO  
SUI RAPPORTI TRA ROMA CAPITALE E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

**TITOLO I**  
***L'Amministrazione condivisa***

**Capo I**  
**Norme generali**

**Capo II**  
**Forme e strumenti dell'Amministrazione condivisa**

**Capo III**  
**Misure di sostegno in favore degli ETS**

**Capo IV**  
**Monitoraggio, controllo e rendicontazioni**

**TITOLO I**  
**L'Amministrazione condivisa ed il protagonismo civico**

**Capo I – Norme generali**

**Art. 1 (Finalità)**

1. Il presente regolamento, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, nel rispetto delle discipline di settore, disciplina le forme di amministrazione condivisa con gli enti di Terzo settore (d'ora in avanti "ETS"), come individuati dall'art. 4 CTS, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in avanti "RUNTS"), secondo quanto stabilito dai successivi Capi II e III e IV.

**Art. 2 (Ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento, in via di prima applicazione, si applica alle attività di interesse generale, riconducibili agli interventi e servizi sociali. Con successive delibere dell'Assemblea Capitolina potranno essere implementate le attività di interesse generale, elencate dall'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore (d'ora in avanti "CTS").
2. Il presente regolamento costituisce forma di indirizzo e coordinamento delle attività dei Municipi, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto di Roma Capitale, per il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando forme di maggior tutela da parte dei Municipi, in attuazione dei principi di autonomia organizzative e regolamentare.
3. Il presente regolamento si applica all'Amministrazione di Roma Capitale e ai suoi enti strumentali e partecipati in misura maggioritaria.
4. Il presente Regolamento prevale sui regolamenti vigenti, nei limiti del principio di specialità, nelle parti in cui si riferiscono agli enti di Terzo settore. Resta fermo quanto previsto dal vigente Regolamento in relazione al Registro comunale per l'accreditamento degli organismi, che operano nei servizi alla persona, nonché dalla disciplina, statale e regionale, in materia di inserimento lavorativo di persone svantaggiate e dal vigente Regolamento comunale.

**Art. 3 (Principi comuni)**

1. L'attivazione dei rapporti di collaborazione previsti dal presente regolamento avviene nel rispetto dei seguenti principi comuni:
  - a) buona fede e leale collaborazione reciproche;
  - b) condivisione delle informazioni;
  - c) semplificazione degli oneri e degli adempimenti amministrativi in applicazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza;
  - d) promozione della cultura del dono, della raccolta fondi e del finanziamento delle attività di interesse generale;
  - e) promozione della cultura del volontariato;

- f) promozione della cooperazione e dell'impresa sociale quale principale forma di economia sociale;
  - g) efficacia, efficienza ed economicità;
  - h) sostenibilità economica e finanziaria;
  - i) pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, nonché prevenzione dei conflitti di interesse, come declinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - j) promozione dell'iniziativa di parte, quale espressione del protagonismo civico;
  - k) co-responsabilità;
  - l) orientamento al perseguimento del benessere della comunità di riferimento;
  - m) promozione e tutela della qualità del lavoro.
2. L'attivazione dei rapporti di amministrazione condivisa previsti dal presente regolamento avviene tenendo conto della natura dei servizi e degli interventi, della disciplina particolare delle diverse categorie di enti del Terzo settore della finalità della valorizzazione del capitale sociale.

#### **Art. 4 (Profili organizzativi)**

1. L'Amministrazione di Roma Capitale e gli altri soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 3, tengono conto di quanto previsto dal presente regolamento ai fini dell'individuazione dei fabbisogni di personale e dell'applicazione della disciplina vigente in materia di performance dell'attività, nonché della programmazione e della progettazione delle attività formative del proprio personale.
2. L'Amministrazione di Roma Capitale può individuare spazi e luoghi, di titolarità pubblica o di altri soggetti, quali *punti di contatto* per la cittadinanza e per tutti i soggetti interessati in relazione a quanto previsto dal presente regolamento.
3. All'interno dei siti istituzionali, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente", è inserita la pagina "Amministrazione condivisa".

### **Capo II – Forme e modalità di attivazione dell'Amministrazione condivisa**

#### **Art. 5 (Co-programmazione)**

1. La co-programmazione, in attuazione dell'art. 55, comma 2, CTS, è il processo condiviso, laddove ritenuto funzionale, anche periodico, all'individuazione dei bisogni da soddisfare e degli interventi a tal fine necessari, nonché delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, tenendo conto della specificità e delle professionalità necessarie e della disciplina particolare delle diverse categorie di enti del Terzo settore, nonché per promuovere l'attivazione delle reti, anche informali, e per mettere a fattor comune le potenzialità, di vario genere, espresse dalla comunità locale.
2. Il procedimento di co-programmazione, promosso anche dagli ETS, singoli e associati, può avere ad oggetto più attività di interesse generale, al fine di promuovere politiche integrate, funzionali anche al raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione sociale.
3. L'Amministrazione procedente pubblica un avviso nel quale stabilisce l'oggetto del procedimento, i requisiti di partecipazione degli ETS, tenendo conto delle finalità del procedimento di co-programmazione e nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza e al fine di garantire la massima partecipazione, le modalità di svolgimento del procedimento e, infine, la relativa conclusione, tenendo conto di quanto previsto dalla disciplina vigente e dai relativi atti attuativi.
4. L'avvio e la conclusione del procedimento, in ogni caso, avvengono con atti del soggetto competente nominato dall'Amministrazione procedente.

5. L'atto conclusivo del procedimento dà conto delle ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle proposte e delle osservazioni degli ETS, raccolti nelle sessioni di co-programmazione.
6. Degli esiti del procedimento di co-programmazione l'Amministrazione di Roma Capitale e gli altri soggetti indicati nel presente regolamento tengono conto nell'elaborazione e nell'aggiornamento degli altri strumenti di programmazione e di pianificazione, generali e settoriali, con particolare riguardo al piano sociale cittadino e della programmazione pluriennale degli acquisti di contratti pubblici, previsti dalla disciplina di settore.

#### **Art. 6 (Co-progettazione)**

1. La co-progettazione, in attuazione dell'art. 55, comma 3 CTS, è il processo condiviso, laddove ritenuto funzionale, anche periodico, di attivazione di interventi e di svolgimento di interventi e servizi, in termini di attività di interesse generale, fra loro connesse, finalizzati alla comunità di riferimento, anche sulla scorta dell'attività di co-programmazione, ove svolta. Gli interventi sono realizzati in collaborazione con gli Enti di Terzo Settore. La co-progettazione, in ogni caso, non determina la creazione di un rapporto a prestazioni obbligatorie per la realizzazione di un intervento o di un servizio strumentale per l'Amministrazione di Roma Capitale dietro il riconoscimento di un corrispettivo.
2. Il procedimento di co-progettazione, promosso anche dagli ETS, singoli e associati, può avere ad oggetto più attività di interesse generale, può prevedere l'utilizzo e la valorizzazione di beni, di proprietà pubblica o di soggetti terzi, e si svolge nel rispetto dei principi del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.
3. L'Amministrazione procedente pubblica un avviso nel quale stabilisce l'oggetto del procedimento, eventuali requisiti di idoneità degli ETS in applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, in modo che sia in ogni caso favorita la massima partecipazione, le modalità di svolgimento del procedimento e, infine, la relativa conclusione, tenendo conto di quanto previsto dalla disciplina vigente e dai relativi atti attuativi.
4. L'avvio e la conclusione del procedimento, anche in caso di procedimento promosso dagli ETS, avvengono mediante atti amministrativi adottati dalla struttura capitolina competente.
5. In relazione ai procedimenti ad iniziativa di parte, gli ETS, a pena di irricevibilità, presentano una proposta progettuale con gli elementi salienti della proposta, comprensivi del contesto di riferimento, delle finalità da conseguire e del quadro economico della stessa, ivi compresi le risorse ed i beni di competenza comunale, ove disponibili.
6. L'atto conclusivo del procedimento dà conto dell'eventuale accordo fra gli ETS, partecipanti alle sessioni di co-progettazione, e l'Amministrazione procedente, sottoscritto ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm., con il quale gli ETS partecipanti al Tavolo abbiano raggiunto un consenso unanime in relazione ad una proposta progettuale unitaria condivisa.
7. Gli ETS che hanno elaborato la proposta progettuale, condivisa dall'Amministrazione procedente, realizzano le azioni e gli interventi in essa previsti.
8. L'Amministrazione procedente e gli ETS interessati sottoscrivono apposita convenzione, con la quale regolano il rapporto collaborativo, inclusi i limiti e le modalità di revisione della convenzione medesima, unicamente al fine di perseguire l'interesse generale, nonché termini e le modalità del sistema di monitoraggio, rendicontazione e controllo e valutazione degli esiti, ai sensi del successivo Capo III.
9. Ai procedimenti di cui al presente articolo si applica la valutazione di impatto sociale (VIS), ai sensi del presente regolamento e delle relative Indicazioni operative.

#### **Art. 7 (Accreditamento locale)**

1. La co-progettazione può essere declinata, ai sensi dell'art. 55, comma 4 CTS, nella modalità dell'accREDITamento.
2. L'Amministrazione precedente pubblica un avviso nel quale stabilisce le finalità e l'oggetto del procedimento, i requisiti di partecipazione degli ETS nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza e al fine di garantire la massima partecipazione, anche in termini di esperienza maturata, le modalità di svolgimento e di conclusione del procedimento, nonché i termini e le modalità dell'attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e valutazione degli esiti.
3. Di norma la procedura di accREDITamento non determina l'individuazione di un solo ente di Terzo settore, ma tutti gli ETS in possesso di esperienza e capacità tecnico-professionale per lo svolgimento delle attività di interesse generale.
4. I rapporti fra Amministrazione precedente e gli ETS accREDITati sono regolati mediante "patti di accREDITamento".

#### **Art. 8 (Convenzioni con APS e ODV)**

1. L'Amministrazione precedente, anche sulla scorta di quanto emerso nell'ambito dei procedimenti di co-programmazione, ove svolti, può fare ricorso alle convenzioni, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, con Associazioni di Promozione Sociale (d'ora in avanti "APS") e Organizzazioni di Volontariato (d'ora in avanti "ODV"), in applicazione e nei limiti di quanto previsto dall'art. 56 CTS.
2. L'Amministrazione precedente pubblica un avviso nel quale stabilisce finalità ed oggetto del procedimento, requisiti di partecipazione nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza e al fine di garantire la massima partecipazione, con particolare riguardo all'esperienza richiesta in relazione all'attività di interesse generale da svolgere, voci delle spese e relativi limiti ai fini del loro rimborso, nonché modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e valutazione degli esiti.
3. APS e ODV possono presentare proposte finalizzate all'attivazione dei relativi procedimenti; a tal fine, a pena di irricevibilità, presentano una proposta progettuale completa degli elementi salienti della proposta, comprensivi del contesto di riferimento, delle finalità da conseguire e del quadro economico della stessa, ivi comprese le risorse di competenza comunale.
4. I rapporti di collaborazione conseguenti alla definizione del progetto di intervento sono regolati in apposite convenzioni.

### **Capo III – Misure di sostegno in favore degli ETS**

#### **Art. 9 (Accesso all'FSE e agli altri strumenti di finanziamento pubblico)**

1. L'Amministrazione di Roma Capitale e gli altri soggetti di cui all'art.2, comma 3 (enti strumentali e partecipati in misura maggioritaria), al fine di sostenere e promuovere il ruolo attivo degli ETS nello svolgimento delle attività di interesse generale, favoriscono l'accesso alle varie forme di finanziamento pubblico, in attuazione dell'art. 69 CTS, anche alla luce di quanto emerso dalle attività di co-programmazione ed anche al fine di promuovere l'addizionalità delle risorse, pubbliche e del privato sociale.

#### **Art. 10 (Raccolta fondi e 5x1000)**

1. L'Amministrazione di Roma Capitale e gli altri soggetti di cui all'art. 1, comma 3 (enti strumentali e partecipati in misura maggioritaria), al fine di sostenere e promuovere il ruolo attivo degli ETS nello

svolgimento delle attività di interesse generale, promuovono la cultura del dono e le attività di raccolta fondi, nel rispetto della disciplina vigente.

2. L'Amministrazione di Roma Capitale utilizza le risorse derivanti dalle disposizioni effettuate, ai sensi della vigente disciplina in materia di 5x1000, prioritariamente per l'attivazione di rapporti collaborativi con gli ETS iscritti nel RUNTS e operanti nel proprio territorio.

#### **Art. 11 (Art-bonus)**

1. L'Amministrazione di Roma Capitale promuove l'utilizzo della disciplina vigente in materia di art-bonus anche al fine di favorire l'attivazione di rapporti collaborativi con gli ETS iscritti nel RUNTS per lo svolgimento di attività di interesse generale, anche tenendo conto di quanto risultante dalle attività di co-programmazione, ove svolte.

#### **Art. 12 (Social bonus)**

1. L'Amministrazione di Roma Capitale promuove l'utilizzo della disciplina in materia di social-bonus, ai sensi dell'art. 81 CTS, anche al fine di favorire l'attivazione di rapporti collaborativi con gli ETS iscritti nel RUNTS per lo svolgimento di attività di interesse generale, anche tenendo conto di quanto risultante dalle attività di co-programmazione, ove svolte.

#### **Art. 13 (Uso preferenziale dei partenariati esistenti a valere su call e bandi pubblici)**

1. L'Amministrazione di Roma Capitale in relazione alle attività di interesse generale, oggetto del presente regolamento, di norma utilizza i partenariati esistenti con gli ETS a valere su bandi, avvisi ed altri atti, variamente denominati, attivati da altri enti pubblici e soggetti privati.
2. Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento, l'Amministrazione procedente nei propri atti indica tale opzione in modo preciso, chiaro ed inequivocabile.

#### **Art. 14 (Servizio civile universale)**

1. L'Amministrazione procedente, al fine di attivare rapporti collaborativi con ETS, finalizzati allo svolgimento di attività di interesse generale, ove possibile e funzionale, applica la disciplina vigente in materia di servizio civile universale.

#### **Art. 15 (Norma di rinvio)**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la disciplina vigente, statale e regionale, con conseguente integrazione dello stesso per le parti difformi a seguito di sopravvenienze normative.

### **Capo IV – Monitoraggio, controllo e rendicontazioni**

#### **Art. 16 (Valutazione di impatto sociale)**

1. L'Amministrazione procedente – al fine di sostenere l'attivazione di rapporti collaborativi con ETS, ai sensi del precedente Capo II, finalizzati alla creazione di valore nei riguardi della comunità di

riferimento – può prevedere l'utilizzo della valutazione di impatto sociale (VIS), ai sensi della legge n. 106/2016 e ss. mm. e delle linee guida ministeriali.

2. L'Amministrazione procedente nei propri atti indica la metodologia utilizzata per la VIS, i relativi indicatori e le modalità di verifica, valutazione e misurazione; al fine di non introdurre oneri gravosi a carico degli ETS può stabilire la misura del contributo pubblico per l'attività di VIS, da rendicontare ai sensi di quanto previsto dal presente Capo e dalle allegate Indicazioni operative.
3. L'Amministrazione procedente, il soggetto valutatore indipendente e gli ETS interessati comunicano al pubblico, anche mediante linguaggio sintetico e non tecnico, gli esiti della valutazione e della misurazione dell'impatto conseguente alle attività di interesse generale svolte, con le modalità e nei termini indicati dalla stessa Amministrazione procedente.

#### **Art. 17 (Bilancio sociale)**

1. L'Amministrazione procedente, al fine di diffondere l'utilizzo del bilancio sociale, ferme restando le ipotesi in cui sia richiesto obbligatoriamente, negli atti dei procedimenti di cui al precedente Capo II, fermo restando i principi di proporzionalità, ragionevolezza e pertinenza, stabilisce criteri di premialità a fronte dell'utilizzo, da parte degli ETS, del bilancio sociale.

#### **Art. 18 (Trasparenza e rendicontazione delle attività)**

1. L'Amministrazione procedente, in applicazione degli articoli 92, comma 2, e 93, comma 4 CTS, anche in collaborazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli enti del Terzo settore a livello locale, nei propri atti indica le modalità di rendicontazione, anche prevedendo appositi format, delle attività svolte agli ETS, al fine di riscontrarne la corrispondenza a quanto previsto nelle proposte progettuali approvate.
2. L'Amministrazione procedente assume gli atti conseguenti alla riscontrata difformità fra attività svolte e attività di progetto.

#### **Art. 19 (Monitoraggio e controllo)**

1. L'Amministrazione procedente, nell'ambito del singolo procedimento, stabilisce le modalità ed i termini delle attività di monitoraggio, di controllo e valutazione degli esiti nei confronti degli ETS.
2. In coerenza con la peculiare natura del rapporto collaborativo, tipico delle forme di amministrazione condivisa, gli ETS, singoli e associati, possono prevedere sistemi di auto-monitoraggio e di auto-controllo, nonché questi ultimi possono essere incentivati mediante criteri di valutazione premiale.
3. Gli atti dell'Amministrazione procedente danno conto degli esiti delle attività svolte ai sensi della presente disposizione.

#### **Art. 20 (Norma di rinvio)**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo, si applica la disciplina vigente.

# ROMA



## INDICAZIONI OPERATIVE NELL'AMBITO DEI RAPPORTI FRA ROMA CAPITALE E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

### ***Premessa***

Il presente documento, in attuazione del Regolamento sui Rapporti tra Roma capitale e gli Enti del Terzo Settore, è finalizzato a fornire le indicazioni operative in relazione all'applicazione delle disposizioni contenute nel richiamato Regolamento nell'ambito dei rapporti con gli enti di Terzo settore (ETS).

In particolare, le indicazioni operative intendono semplificare, da parte degli Uffici comunali, ma anche da parte degli ETS, nei limiti e secondo quanto ivi precisato, l'utilizzo di strumenti in gran parte innovativi.

Inoltre, in conformità agli articoli 1 (*Finalità*) e 2 (*Ambito di applicazione*) del Regolamento, va assicurato il bilanciamento fra l'interesse pubblico ad un'applicazione uniforme e omogenea sul territorio comunale della disciplina speciale in materia di Terzo settore rispetto a quello della salvaguardia della sfera di discrezionalità propria delle singole Amministrazioni "procedenti", da intendersi come Amministrazione che attivano e concludono procedimenti, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm. e del d. lgs. n. 117/2017, recante Codice del Terzo settore (CTS), per la disciplina dei rapporti di collaborazione con ETS per lo svolgimento di attività di interesse generale.

**Il presente documento costituisce parte integrante del Regolamento, più volte richiamato, ma in ragione della mutevolezza del quadro normativo ed interpretativo di riferimento, compresa la disciplina in materia di contratti pubblici e di servizi pubblici, esso potrà essere modificato ed integrato mediante successiva delibera da parte della Giunta Capitolina.**

Infine, le presenti Indicazioni operative avranno efficacia recessiva, con conseguente abrogazione implicita e, comunque, disapplicazione, delle parti in contrasto con le eventuali sopravvenute specifiche disposizioni normative, statali e regionali.

Il contenuto del presente documento segue l'ordine logico seguito dal Regolamento.

## Capo I – Norme generali

### **1. – Le norme generali ed i principi comuni.**

Il Capo I del Regolamento disciplina l'ambito di applicazione dello stesso e stabilisce le finalità ed i principi specifici a base dell'attivazione dei rapporti collaborativi fra Amministrazione ed ETS, singoli e associati.

A tale riguardo, come chiarito nelle *Linee guida sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, ai sensi degli articoli 55-57 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.*, adottate con DM n. 72/2021, i *principi comuni*, da intendersi come principi minimi inderogabili, che devono essere rispettati nell'ambito dei diversi procedimenti disciplinati dal CTS, sono chiaramente indicati nel primo comma dell'art. 55 CTS.

In termini generali, pertanto, occorrerà fare sempre riferimento ai principi indicati nel primo comma dell'art. 55 CTS, fra i quali quelli sul procedimento amministrativo, sull'azione amministrativa, nonché sul rispetto della disciplina di settore relativa a particolari forme di procedimenti, in particolare del piano sociale di zona.

La scelta della c.d. Amministrazione condivisa <sup>(1)</sup>, come chiarito dalle richiamate Linee guida ministeriali, è, in primo luogo, una *opzione politica*, dal momento che – in luogo del ricorso al mercato, regolato dalla corrispondente disciplina – si fa invece riferimento alla collaborazione con gli ETS.

Da qui, nell'ambito dell'applicazione del Regolamento e ai fini dell'attivazione di rapporti collaborativi con ETS, preliminarmente occorre fare riferimento alle indicazioni eventualmente contenute negli atti a contenuto generale dell'Ente, primi fra tutti, a titolo esemplificativo, il DUP ed il PEG, nonché il bilancio ed i relativi allegati, con particolare riguardo alla programmazione pluriennale per l'acquisizione di forniture e di servizi, prevista dalla vigente disciplina di settore.

In altri termini, occorre previamente verificare se ed in che termini l'Amministrazione Capitolina abbia o meno fatto esplicito riferimento all'utilizzo delle forme di collaborazione con ETS, ai sensi del CTS, con tutte le conseguenze, prima fra tutte sulla motivazione degli atti di avvio del procedimento, di cui si dirà.

### **2. – La scelta fra affidamento di appalti e concessioni o Amministrazione condivisa ai sensi del CTS.**

Ferme restando la vigente disciplina statale e regionale in materia di affidamento di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi <sup>(2)</sup> e le forme di ricorso alle diverse forme di *in house providing*, l'Amministrazione Capitolina – laddove non sia stata assunta una chiara indicazione in tal senso nell'ambito degli atti generali, richiamati al precedente punto – è chiamata a scegliere fra le modalità di esternalizzazione dei servizi, di cui alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, eventualmente integrata da quella in materia di servizi

---

<sup>1</sup> Si richiama la sentenza n. 131/2020 della Corte costituzionale, che ha precisato finalità e peculiarità degli istituti collaborativi introdotti – con riferimento a tutte le attività di interesse generale, elencate dall'art. 5 CTS – dal Codice.

<sup>2</sup> E, conseguentemente, ferma restando la vigente disciplina regolamentare in ordine al Registro cittadino degli organismi accreditati nell'ambito dell'erogazione dei servizi alla persona.

pubblici, ove applicabile, oppure quelle collaborative disciplinate dal Codice del Terzo settore <sup>(3)</sup>.

Centrale è, al riguardo, la **determina di avvio del procedimento**, assunta ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm., nella quale l'Amministrazione procedente è chiamata in particolare ad evidenziare le ragioni del ricorso all'una o all'altra disciplina <sup>(4)</sup>, beninteso, ove sussistano le condizioni per la relativa scelta.

In via meramente esemplificativa, laddove l'Amministrazione procedente ha necessità di acquisire un servizio, nell'interesse dell'Ente e da esso progettato, in cambio della controprestazione economica (corrispettivo), individuerà la tipologia di affidamento ritenuta più funzionale alla cura dell'interesse pubblico fra quelle attivabili; viceversa, laddove l'Amministrazione intenda attivare una collaborazione rivolta alla comunità per lo svolgimento di un'attività di interesse generale a quel punto orienterà la scelta fra le opzioni previste dal CTS.

Questa operazione preliminare è di primaria importanza perché consente di mettere a fuoco la c.d. "causa" del contratto/convenzione che regolerà i rapporti fra le Parti; la causa del contratto di appalto, solo per fare un esempio, è lo "scambio" di prestazioni (corrispettive), mentre quello dell'accordo convenzionale, che conclude una procedura disciplinata dal CTS, è la messa in comune di risorse, di vario tipo, finalizzate all'attivazione di una collaborazione <sup>(5)</sup> per finalità non lucrative.

La scelta di una fra le forme di collaborazione previste e disciplinate dal CTS determina, infine, anche un diverso assoggettamento delle procedure alla disciplina in materia di trasparenza <sup>(6)</sup>, tracciabilità dei flussi finanziari <sup>(7)</sup> e della corretta allocazione delle risorse pubbliche, messe a disposizione degli ETS, nell'ambito del bilancio comunale <sup>(8)</sup>.

Il corretto inquadramento giuridico dell'attività, posta in essere dall'Amministrazione Capitolina (appalto e concessione, Amministrazione condivisa o affidamento di un servizio di interesse generale), non preclude, in ogni caso, forme e modalità di "dialogo" fra le corrispondenti discipline <sup>(9)</sup>.

---

<sup>3</sup> Il vigente codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 36/2023), al riguardo, supera il precedente dibattito, anche giurisprudenziale, relativo al rapporto fra i due codici, inquadrato in un'ottica di conformità e/o deroga del CTS rispetto al CCP, stabilendo – all'art. 6 (*Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti di Terzo settore*) – la equi-ordinazione degli stessi.

<sup>4</sup> Determina che, nel caso di appalti e di concessioni, è la determina a contrarre, ai sensi della vigente disciplina in materia di contratti pubblici, mentre – in caso di utilizzo delle forme di collaborazione con ETS ai sensi del CTS – è un atto di avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.

<sup>5</sup> Cfr. Vademecum "*L'affidamento dei servizi sociali nel dialogo fra codice dei contratti pubblici e codice del Terzo settore*", a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di ANCI, Cittalia e IFEL, pubblicato a dicembre 2022 (2 edizione), scaricabile dal sito di progetto "Co-progetta" [www.anci.it/coprogetta](http://www.anci.it/coprogetta)

<sup>6</sup> Cfr. Paragrafo 6 delle richiamate Linee guida ministeriali adottate con DM n. 72/2021.

<sup>7</sup> Cfr. Atti dell'ANAC in materia, pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità.

<sup>8</sup> La messa a disposizione di risorse pubbliche avviene, per espressa previsione dell'art. 55, primo comma, CTS, ai sensi della legge n. 241/1990 e, dunque, dell'art. 12, con conseguenza attrazione del relativo contributo alla disciplina in materia di trasferimento di risorse e non già di corrispettivo d'appalto, con tutte le conseguenze anche sotto il profilo del trattamento fiscale.

<sup>9</sup> Tema diffusamente esaminato nel Vademecum "*L'affidamento dei servizi sociali nel dialogo fra codice dei contratti pubblici e codice del Terzo settore*", cit.

## Capo II – Forme e modalità di attivazione dell'Amministrazione condivisa

### 3. – Co-programmazione (art. 55, comma 2, CTS)

La **co-programmazione**, come chiarito nelle Linee guida ministeriali più volte richiamate, è una forma di istruttoria partecipata e condivisa; in altri termini, differisce dalle forme di “consultazione” e di “ascolto”, come tali riconducibili alle forme di partecipazione, aperte anche a soggetti diversi dagli ETS, compresi gli enti esponenziali di tutela di interessi differenziati, nonché gli organismi di rappresentanza.

La co-programmazione consente agli ETS di partecipare ad una fase del più articolato processo di costruzione delle politiche pubbliche.

Appare, pertanto, evidente che – in ragione della finalità dell'istituto (fornire contributi di conoscenza qualificati finalizzati alla risoluzione o mitigazione di bisogni della comunità, ma – si ritiene – anche della valorizzazione delle risorse, a vario titolo, presenti nel contesto di riferimento) – non siano rispondenti alla disciplina del Codice forme di istruttorie “generaliste”, in quanto generiche o indeterminate. Ciò nondimeno, la co-programmazione può avere ad oggetto più e diverse *attività di interesse generale*.

Con specifico riferimento alle attività di interesse generale riconducibili al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, la co-programmazione, tenendo conto della disciplina particolare dettata, a livello statale e regionale, in materia di piani sociali di zona, appare utilizzabile nelle seguenti fattispecie:

- a) il piano sociale cittadino può essere preceduto o può essere aggiornato sulla base degli esiti dei procedimenti di co-programmazione;
- b) la co-programmazione viene attivata in relazione ad un tema o ad un ambito di intervento ritenuto significativo;
- c) la co-programmazione viene attivata per partecipare ad una procedura indetta da altra amministrazione pubblica o ente terzo;
- d) la co-programmazione viene attivata per verificare se sia possibile un'utilizzazione di un bene pubblico per finalità sociali;
- e) la co-programmazione viene attivata per avviare iniziative finalizzate alla raccolta fondi e al finanziamento di attività di interesse generale, in conformità alle disposizioni contenute nel CTS.

#### Il procedimento di co-programmazione.

**Il procedimento di co-programmazione** può essere attivato:

- i) ad iniziativa dell'Amministrazione procedente;
- ii) su istanza di parte.

Per quanto riguarda il procedimento ad iniziativa dell'Amministrazione Capitolina, richiamando quanto contenuto nelle Linee guida ministeriali, adottate con DM n. 72/2021, si precisa quanto segue.

In primo luogo, l'Amministrazione procedente con proprio atto dà avvio al relativo procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, approvandone gli atti.

Fra gli atti assume rilevanza centrale l'Avviso pubblico nel quale l'Amministrazione procedente specifica:

- i. oggetto del procedimento;
- ii. finalità della co-programmazione;

- iii. modalità di svolgimento delle sessioni dei tavoli di co-programmazione;
- iv. eventuale documentazione pertinente messa a disposizione;
- v. eventuale facoltà per gli ETS partecipanti di portare il contributo di soggetti diversi, purché funzionali alle finalità del procedimento;
- vi. eventuale consultazione di altri enti pubblici o soggetti diversi dagli ETS, il cui contributo è funzionale alle finalità del procedimento;
- vii. termine e modalità di conclusione del procedimento.

La co-programmazione può essere finalizzata all'individuazione delle finalità di cambiamento attesi e ai relativi indicatori, da porre a base della successiva VIS, nel rispetto della disciplina applicabile, nonché delle Linee guida comunali, ove esistenti, nell'ambito delle attività successive (in via esemplificativa, di co-progettazione, di convenzione con APS o ODV o di valorizzazione di beni pubblici ai sensi degli articoli 71, 81 o 89 CTS).

I procedimenti di co-programmazione, inoltre, possono essere facilitati da personale qualificato, interno all'Amministrazione procedente, dotato della relativa esperienza professionale o da questa incaricato nel rispetto della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, tenendo conto del principio di sostenibilità economico-finanziaria.

Si precisa, in ogni caso, che le determinazioni conclusive del procedimento sono di competenza esclusiva dell'Amministrazione Capitolina.

Il procedimento di co-programmazione può, infine, essere promosso dagli ETS, singoli e associati.

In relazione alle specifiche finalità e della disciplina dell'istituto, non sorge alcun obbligo di riscontrare una mera istanza proposta da ETS, singoli e associati, con la quale si chiede l'attivazione di un procedimento di co-programmazione.

Gli ETS, singoli e associati, devono presentare una istanza motivata e non generica, nella quale specificano le ragioni, con particolare riguardo all'esperienza e alle risorse territoriali attivabili, l'oggetto e le finalità del richiesto procedimento.

L'Amministrazione Capitolina, in ragione dell'applicazione dei principi di buona fede e di collaborazione, motiva succintamente nei casi di mancato accoglimento delle istanze presentate.

In caso di accoglimento delle istanze presentate dagli ETS, l'Amministrazione procedente pubblica un Avviso, con le caratteristiche in precedenza indicate. Gli ETS istanti sono invitati direttamente alle successive fasi senza necessità di presentare una nuova istanza entro il termine stabilito dall'avviso.

L'Amministrazione procedente conclude il procedimento di rigetto motivato o di accoglimento entro il termine di trenta (30) giorni dall'avvio del procedimento, fatta salva l'attivazione del sub-procedimento del soccorso istruttorio, ai sensi della legge n. 241/1990.

La partecipazione ai tavoli di co-programmazione è finalizzata ad apportare contributi di conoscenza e proposte, finalizzati a dare risposta alle esigenze di interesse pubblico, posto a base della procedura; pertanto, il soggetto deputato alla gestione del Tavolo di co-programmazione richiamerà l'attenzione dei partecipanti rispetto ad una partecipazione contraria alle richiamate finalità.

In ragione, poi, del rapporto collaborativo che connota, fra l'altro, l'attività di co-programmazione, è richiesta una partecipazione attiva dell'Amministrazione procedente e

degli ETS, intesa come attività assidua e responsabile; a tal fine, gli ETS indicano i rappresentanti o i tecnici che partecipano attivamente ai Tavoli.

Le operazioni dei tavoli di co-programmazione sono debitamente verbalizzate e gli atti del procedimento pubblicati tempestivamente nel rispetto della disciplina vigente in materia di trasparenza e di pubblicità. In ragione delle specifiche finalità dell'attività di co-programmazione, sono espunte dai verbali dichiarazioni e contributi non pertinenti rispetto all'oggetto dei Tavoli di co-programmazione.

L'Amministrazione Capitolina tiene conto degli esiti dei procedimenti di co-programmazione sia ai fini dell'attivazione degli ulteriori strumenti collaborativi previsti e disciplinati dal CTS, sia per la revisione e l'aggiornamento degli atti di programmazione e di pianificazione dell'ente, compreso quello per l'acquisizione dei beni e dei servizi, previsto dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici.

#### **4. Co-progettazione, anche nella forma dell'accreditamento (art. 55, commi 3 e 4, CTS)**

La **co-progettazione**, nell'impianto complessivo del CTS, di norma costituisce lo sviluppo naturale della co-programmazione, ma può essere autonomamente attivata anche alla luce delle eventuali indicazioni contenute negli atti di pianificazione e di programmazione, generale e settoriale, dell'Ente.

La co-progettazione si sostanzia in una collaborazione fra Amministrazione ed ETS, singoli e associati, accomunati dalla finalità di svolgere la concreta attività di interesse generale per finalità non lucrative e nei confronti della comunità di riferimento, anche attraverso la messa in comune di risorse, di varia natura, anche immateriali.

La co-progettazione di norma prevede il ricorso alla VIS, ai sensi dell'art. 6, comma 9 (*Co-progettazione*) del Regolamento. In tal caso, la determina con la quale si dà avvio al procedimento motiva in ordine alle ragioni della mancata applicazione.

Il procedimento di co-progettazione, analogamente a quello di co-programmazione, può essere:

- a) ad iniziativa pubblica;
- b) ad iniziativa di parte.

Con riferimento al procedimento ad iniziativa pubblica, l'ente, fermo restando l'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm., pubblica un Avviso ed i relativi allegati.

Conformemente alle Linee guida ministeriali adottate con DM n. 72/2021 <sup>(10)</sup>, costituisce buona prassi pubblicare i seguenti atti minimi:

- Avviso pubblico;
- documento progettuale di massima/progetto preliminare, elaborato dall'Amministrazione procedente ed eventuale ulteriore documentazione, messi a base della procedura;
- schema di convenzione;
- modello di domanda di partecipazione;
- eventuale modello di proposta (progettuale ed economica).

L'Avviso pubblico, a sua volta, indica:

---

<sup>10</sup> Richiamate dalle Linee Guida n. 17 di ANAC, recante "*Indicazioni in materia di affidamento di servizi sociali*", approvate con Delibera dell'Autorità n. 382 del 27 luglio 2022, pubblicate sulla GURI n. 188 del 12 agosto 2022.

- finalità del procedimento;
- oggetto del procedimento;
- durata del partenariato;
- quadro progettuale ed economico di riferimento;
- requisiti di partecipazione e cause di esclusione;
- fasi del procedimento e modalità di svolgimento;
- criteri di valutazione delle proposte;
- conclusione del procedimento.

Inoltre, nei propri atti l'Amministrazione procedente precisa i seguenti ulteriori elementi:

- a) disciplina della partecipazione degli ETS in forma aggregata;
- b) possibilità per gli ETS di avvalersi di soggetti diversi da ETS e relativi limiti (in ogni caso, deve trattarsi di attività secondarie e strumentali rispetto a quelle principali e non deve far venir meno il carattere non lucrativo dell'attività di co-progettazione);
- c) modalità di svolgimento dei tavoli di co-progettazione, in particolare dell'eventuale attività di facilitazione, ad opera di personale qualificato, interno all'ente o all'uopo incaricato, nonché di utilizzo delle modalità telematiche;
- d) modalità e limiti di riapertura dei tavoli di co-progettazione con i soli ETS, singoli e associati, incaricati dello svolgimento delle attività di interesse generale co-progettate durante il rapporto di collaborazione, laddove ritenuto necessario e/o funzionale alla realizzazione delle attività;
- e) modifiche legittime dell'accordo di collaborazione nel corso del rapporto, fermo restando il divieto di modifiche sostanziali, espressamente indicate negli atti dei procedimenti;
- f) modalità e regole per la rendicontazione delle attività e delle spese sostenute, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del CTS.

Per quanto riguarda la gestione dei tavoli di co-progettazione, si rinvia integralmente al precedente paragrafo, relativo alla co-programmazione, tenendo conto della specifica finalità e contenuto dell'attività di co-progettazione.

Occorre, inoltre, soffermarsi sulla modalità di attivazione dei procedimenti di co-progettazione a seguito della c.d. iniziativa di parte.

Analogamente a quanto già esposto con riferimento al procedimento di co-programmazione, giova precisare che non sorge alcun obbligo, di motivazione e, men che meno di accoglimento, di mere istanze, generiche e non puntuali, presentate da ETS, singoli e associati.

A tale riguardo, ai fini dell'eventuale valutazione da parte dell'Amministrazione, l'iniziativa di parte deve sostanziarsi nella presentazione di una vera e propria proposta progettuale, nella quale descrivere i seguenti elementi minimi, tenendo comunque conto della specificità degli interventi e dei servizi proposti e nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza:

- a) breve presentazione degli ETS istanti e degli eventuali ulteriori soggetti di cui ci si "avvale" <sup>(11)</sup>;
- b) inquadramento della proposta nel contesto di riferimento, con particolare riferimento alle indicazioni contenute negli atti di programmazione e di pianificazione, generale e settoriale, nonché degli atti a contenuto generale dell'Amministrazione Capitolina e degli altri enti pubblici interessati;

---

<sup>11</sup> Il riferimento al termine "avvalimento" è fatto in senso atecnico e non è, pertanto, da assimilare alla coeva fattispecie, disciplinata dalla Direttiva europea in materia di appalti e dalla vigente disciplina interna in materia di contratti pubblici.

- c) indicazione di eventuali connessioni con procedure in corso, di competenza dell'Amministrazione Capitolina o di altro ente, pubblico o privato <sup>(12)</sup>;
- d) descrizione della proposta progettuale con particolare riguardo alla sua fattibilità e sostenibilità nel tempo, nonché del relativo quadro economico;
- e) eventuale ricorso alla VIS, con indicazione delle finalità assunta a base del processo di valutazione, indicatori e metodologia di analisi, misurazione e valutazione;
- f) ogni ulteriore elemento ritenuto utile.

L'Amministrazione Capitolina avvia il procedimento, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e ss. mm., attivando il soccorso istruttorio per le parti della proposta progettuale sanabili e/o regolarizzabili.

Fatte salve le ipotesi di mancanza insanabile degli elementi costitutivi della proposta, nelle quali l'istanza è da intendersi rigettata, nel caso di proposta progettuale completa, ma *ictu oculi* non rispondente agli indirizzi dell'Amministrazione Capitolina, il Responsabile del procedimento propone al soggetto responsabile della conclusione del procedimento un provvedimento di rigetto succintamente motivato.

Laddove, invece, la proposta progettuale presentata meriti di essere esaminata, l'Amministrazione procedente avvia l'istruttoria, riferita in primo luogo alla relativa conformità e non contrasto rispetto al quadro normativo di riferimento; quindi, alla coerenza e/o non contrasto con gli indirizzi e con le iniziative dell'Ente per passare al profilo di valutazione discrezionale della stessa.

Ferma restando l'ipotesi di rigetto della proposta, mediante provvedimento succintamente motivato, in caso di accoglimento l'Amministrazione procedente pubblica un Avviso concedendo un tempo congruo, rispetto all'oggetto e alla complessità della proposta progettuale valutata, entro il quale gli ETS interessati possono presentare proposte alternative e/o migliorative rispetto a quella posta a base della comparazione. Nell'Avviso sono precisate le modalità per accedere alla proposta, nonché i criteri di valutazione per l'eventuale comparazione di più proposte, a garanzia dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, fatta salva, ove possibile, la possibilità di attuare più proposte presentate dagli ETS.

Gli atti della procedura sono pubblicati tempestivamente nel rispetto della corrispondente disciplina <sup>(13)</sup>.

La co-progettazione, infine, può svolgersi anche nella forma dell'accreditamento, ai sensi del quarto comma dell'art. 55 CTS.

A tale ultimo proposito, occorre tenere distinta l'ipotesi dell'accreditamento, disciplinata dal CTS, che costituisce una modalità di svolgimento dell'attività di co-progettazione, rispetto alla disciplina sull'accreditamento, prevista a livello statale e regionale, solo per fare alcuni esempi, per l'organizzazione e la gestione dei servizi sanitari, socio-sanitari e assistenziali e educativi, nonché dei servizi di formazione <sup>(14)</sup>.

Gli atti delle procedure di co-progettazione mediante accreditamento precisano le modalità di individuazione degli ETS da accreditare per lo svolgimento di attività di interesse generale, oggetto di previa co-progettazione. A tale ultimo proposito, di norma la procedura di

---

<sup>12</sup> Anche ai fini di scongiurare ipotesi di violazione del divieto di "doppio finanziamento pubblico".

<sup>13</sup> Anche in questo caso, si rinvia al paragrafo 6 delle Linee guida ministeriali adottate con DM n. 72/2021.

<sup>14</sup> Compresa la vigente richiamata disciplina regolamentare in ordine al Registro cittadino di accreditamento degli organismi operanti nel settore dei servizi alla persona.

accreditamento individua tutti gli ETS in possesso della capacità tecnico-professionale per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

In ragione della natura dei servizi e delle finalità tipiche della co-progettazione, delle professionalità necessarie e della natura degli ETS coinvolti, la convenzione disciplina i termini dell'eventuale compartecipazione, da parte degli ETS, delle risorse a vario titolo necessarie e/o funzionali per la realizzazione delle attività previste.

In ogni caso le procedure di co-progettazione si concludono con la sottoscrizione di una convenzione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm., che – nell'ipotesi dell'accreditamento – usualmente viene indicata come "patto di accreditamento" <sup>(15)</sup>.

### **5. Convenzioni con APS e ODV (art. 56 CTS)**

L'Amministrazione Capitolina, in applicazione dell'art. 8 (*Convenzioni con APS e ODV*), anche sulla scorta di quanto emerso nell'ambito dei procedimenti di co-programmazione, ove svolti, può fare ricorso alle convenzioni, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, con Associazioni di Promozione Sociale (APS) e Organizzazioni di Volontariato (ODV), in applicazione e nei limiti di quanto previsto dall'art. 56 CTS.

Anche in questo caso, il procedimento può originare:

- a) dall'iniziativa pubblica;
- b) o dall'iniziativa di parte.

Nell'ambito dell'iniziativa pubblica sub a), l'Amministrazione procedente con proprio atto avvia il procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm., approvandone gli atti.

Pertanto, pubblica un Avviso, nei modi di legge, nel quale stabilisce finalità ed oggetto del procedimento, requisiti di partecipazione, con particolare riguardo all'esperienza richiesta in relazione all'attività di interesse generale da svolgere, comunque garantendo i principi di proporzionalità, ragionevolezza e massima partecipazione, voci delle spese e relativi limiti ai fini del loro rimborso, nonché modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e valutazione degli esiti.

Si precisa che, in ossequio alla disciplina prevista dal CTS, requisito necessario è che APS e ODV siano iscritti nel RUNTS da almeno sei mesi.

Nell'ambito dell'iniziativa di parte sub b), APS e ODV possono presentare proposte finalizzate all'attivazione dei relativi procedimenti; a tal fine, a pena di irricevibilità, presentano una proposta progettuale con gli elementi salienti della proposta, comprensivi del contesto di riferimento, della conformità e/o del non contrasto con gli atti di programmazione e di pianificazione, generale e di settore, delle finalità da conseguire e del quadro economico della stessa, ivi comprese le risorse di competenza comunale richieste.

In relazione alle finalità dell'istituto e della relativa peculiarità, ai fini della maggior convenienza rispetto al mercato, possono essere in concreto considerati gli impatti positivi generati nella comunità di riferimento per effetto dell'attività degli ETS. A tale riguardo, gli atti precisano se si applica anche la VIS.

---

<sup>15</sup> Per tutti gli altri profili procedurali, si fa riferimento alle più volte richiamate Linee guida ministeriali adottate con DM n. 72/2021.

I rapporti di collaborazione conseguenti alla definizione del progetto di intervento, quale che sia la modalità di attivazione, sono regolati in apposite convenzioni, sottoscritte ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, il cui schema è allegato agli atti delle procedure ad evidenza pubblica.

## **Capo IV – Monitoraggio, controllo e rendicontazioni**

### **6. Inquadramento generale**

I rapporti collaborativi fra PA ed ETS, previsti e disciplinati dal CTS, poggiano su alcuni “perni”, quali il rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, quelli sul procedimento amministrativo e sono finalizzati allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, secondo quanto chiaramente previsto dal Codice, nonché il rispetto degli adempimenti in materia di rendicontazione.

La natura collaborativa della predetta relazione, inoltre, enfatizza ancor di più la rilevanza del principio di buona fede e il ruolo della fiducia, quale fonte di legame sociale e non di tipo formale e/o giuridico.

Ne deriva che tutta la filiera delle attività di monitoraggio, di controllo e di rendicontazione debba svolgersi ed essere considerata alla luce della premessa appena fatta.

A tale ultimo riguardo, la disposizione di riferimento è costituita dall'art. 93, comma 4, CTS, a mente della quale *“Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualsiasi genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili (...) necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari”*.

#### **6.1. Il monitoraggio delle attività**

Le disposizioni del CTS indicano chiaramente, fra le altre, la finalità – alla quale le forme di rapporti collaborativi sono orientate – dello svolgimento dell'attività di interesse generale, quale “scopo” comune e condiviso posto a base della stessa *partnership*.

Ne deriva che il perseguimento di tale finalità deve essere costantemente assunto come prioritario rispetto alla pur doverosa attività di controllo *ex post*, nel senso che i rimedi attivabili in sede di controllo e nelle forme di autotutela dovrebbero essere considerati come l'*extrema ratio*.

In questa prospettiva, il monitoraggio *in itinere* delle attività, previste nell'ambito del rapporto di collaborazione, assume rilevanza centrale, perché teso a scongiurare, ove possibile, le patologie del rapporto.

Gli atti delle procedure, a tale riguardo, devono, pertanto, prevedere la sussistenza di sistemi di monitoraggio sull'andamento delle attività di interesse generale, il cui svolgimento è presupposto per la successiva rendicontazione (delle attività medesime e delle spese sostenute).

Gli Avvisi, in proposito, potrebbero prevedere criteri di premialità – nei limiti dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza – a fronte degli esiti positivi delle procedure di

monitoraggio e vigilanza previste dal Titolo XI del Codice, anche quando tali procedure siano state svolte dalle reti associative di cui all'art. 41, comma 3, del Codice, e dalle Centrali Cooperative che hanno sottoscritto il CCNL quali organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, in coerenza con l'importanza dell'attività di auto-controllo e con lo spirito della Riforma del Terzo Settore.

L'attività di monitoraggio riguarda in primo luogo le attività e, pertanto, dovrà essere prevista nella convenzione sottoscritta fra le parti e dovrà avere ad oggetto lo svolgimento delle attività di interesse generale nei termini previsti negli atti della procedura.

Il monitoraggio, inoltre, in ragione della peculiare natura e finalità degli istituti collaborativi, è finalizzata anche ad apportare le modifiche all'assetto progettuale nei limiti e con le modalità previsti dagli atti della procedura, con conseguente modificazione (legittima) della convenzione.

Il monitoraggio con esito positivo rende, pertanto, possibile il riconoscimento delle spese sostenute; da qui l'opportunità – nell'interesse di entrambe le parti (amministrazione ed ETS) – di attivare un monitoraggio periodico, si ribadisce quanto più necessario per rimediare a possibili criticità e scongiurare ipotesi di patologia del rapporto.

Le attività di monitoraggio sono riportate, anche in forma sintetica, in appositi *report*, che diventeranno parte integrante della documentazione del progetto.

## **6.2. Le rendicontazioni**

Applicando quanto finora esposto in ordine al monitoraggio, anche la rendicontazione ha un oggetto plurimo, dal momento che in primo luogo riguarderà le attività e, solo in caso di realizzazione di quest'ultime, delle spese sostenute.

Per la buona riuscita dell'attività di collaborazione e nell'interesse di tutti i soggetti interessati, gli atti della procedura indicano termini e modalità dell'attività di rendicontazione delle attività di interesse generale.

Al fine di scongiurare ipotesi patologiche del rapporto, anche l'attività di rendicontazione delle attività, di norma, si svolge con cadenze periodiche; quanto poi al contenuto specifico, due aspetti appaiono particolarmente rilevanti.

Da un lato, la corrispondenza fra quanto previsto negli atti della procedura e quanto effettivamente svolto; dall'altro lato, la verifica che l'attività svolta abbia mantenuto il carattere della non lucratività, quale carattere distintivo delle forme di collaborazione con ETS previste e disciplinate dal CTS.

Anche in questo caso, gli atti della procedura dovrebbero valorizzare, laddove possibile, agendo i criteri premiali nell'ambito della valutazione delle proposte, forme innovative di rendicontazione basate sull'auto-responsabilità. Il ruolo delle reti associative e delle Centrali cooperative, nei termini indicati con riferimento all'attività di monitoraggio, potrebbe apportare un beneficio generale.

Passando, infine, alla rendicontazione delle spese sostenute, preliminarmente si richiama la massima attenzione alle previsioni da inserire negli atti delle singole procedure, in modo chiaro e inequivoco, nonché di richiedere agli ETS partecipanti alle procedure di presentare un budget di progetto o comunque di specificare gli aspetti economici contenuti nella proposta progettuale, nel rispetto dei richiamati atti pubblicati dall'Amministrazione procedente.

Gli atti della procedura e la convenzione, con i relativi allegati, che sarà sottoscritta fra l'Amministrazione e gli ETS incaricati di realizzare le attività di interesse generale, sono gli "atti presupposti" rispetto alle attività – a valle – di rendicontazione e di trasferimento delle eventuali risorse pubbliche messe a disposizione.

In sintesi, in primo luogo si tratta di verificare la corrispondenza formale fra quanto previsto – in termini economici – negli atti della procedura e quanto esposto dagli ETS; in adesione ai principi di buona fede, collaborazione e non aggravamento delle procedure, trova applicazione la disciplina in materia di soccorso istruttorio, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm., ferma restando l'ipotesi di mancanze essenziali e non regolarizzabili.

Con riferimento al regime di ammissibilità delle spese, gli atti delle procedure – ferma restando la non lucratività delle attività di interesse generale svolte – indicano le forme delle sovvenzioni.

Analogamente a quanto previsto dai regolamenti sui fondi europei, esse potranno assumere la forma del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti oppure quella relativa alle opzioni di semplificazione dei costi, quali a titolo esemplificativo, dei costi unitari (c.d. costi standard), delle somme forfettarie o di altra forma prevista dall'ordinamento, compatibilmente con la natura dei soggetti beneficiari dei contributi.

Gli ETS, ai fini della realizzazione delle attività di progetto, possono affidare l'incarico per l'acquisto di specifici beni e servizi a terzi, con conseguente produzione di idonea documentazione fiscale a comprova, ferma restando la valutazione dell'Amministrazione in ordine alla congruità della spesa e comunque nel rispetto del budget di progetto.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alla richiesta di rimborso delle spese rese necessarie per fatti sopravvenuti e/o a seguito di modifiche alla proposta progettuale; in tali ipotesi, la spesa pur effettivamente sostenuta non potrà essere rimborsata laddove gli atti della procedura, in primo luogo la convenzione non contempli le ipotesi di modifiche alla stessa e, comunque, tali modifiche non siano state espressamente autorizzate dall'Amministrazione.

Fra le spese rendicontabili, sempre nel rispetto dei principi di inerenza con l'attività di progetto e di congruità, possono essere incluse quelle necessarie per l'attivazione della VIS.

In relazione, poi, all'entità dell'eventuale contributo pubblico messo a disposizione, nonché della durata del rapporto di collaborazione l'Amministrazione procedente – fermi restando i principi di proporzionalità e di ragionevolezza – potrà richiedere garanzie a tutela dell'Ente, nonché stabilire forme di tutela dell'ente a fronte del grave e/o reiterato inadempimento da parte degli ETS partner.

Pari attenzione dovrà essere assicurata – per la finalità di salvaguardare e promuovere la qualità del lavoro e la qualificazione del personale impiegato dagli ETS partner – all'applicazione dei CCNL applicabili, sottoscritti dalle Organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche ai fini di garantire la stabilità occupazionale degli operatori precedentemente impiegati, nonché delle spese sostenute per la formazione del personale nel corso del rapporto di collaborazione.

In relazione alle varie tipologie di ETS vanno inoltre indicate chiaramente le spese ammissibili, prevedendo le spese dirette ed indirette di gestione del servizio e distinguendo tra apporto volontario e lavorativo, per il quale va previsto il corretto inquadramento dell'operatore in base al CCNL delle cooperative sociali.

Infine, la perdita del requisito di ETS e la cancellazione dal RUNTS dovranno essere previste come causa automatica di risoluzione della convenzione, con conseguente inammissibilità delle spese sostenute successivamente al momento della perdita dei requisiti.

### **6.3. Le attività di controllo**

La filiera delle attività, contemplate dal Capo IV del Regolamento, si conclude con quella del controllo.

Si tratta di un'attività necessaria per l'Amministrazione procedente e che è svolta – al pari di quella sul monitoraggio e sulla rendicontazione – in coerenza con la peculiarità dei rapporti collaborativi fra PA ed ETS, basati in primo luogo sulla reciproca fiducia.

L'Amministrazione procedente negli atti della specifica procedura indica termini e modalità dell'attività di controllo, ma sostiene e valorizza anche forme innovative di auto-controllo da parte degli ETS.

L'attività di controllo ha ad oggetto:

- a) lo svolgimento delle attività di interesse generale in conformità agli atti della procedura;
- b) la correttezza formale della rendicontazione delle attività e delle spese sostenute;
- c) la rispondenza dell'attività svolta e delle spese sostenute rispetto a quanto previsto negli atti della procedura;
- d) l'ammissibilità delle spese sostenute.

In ragione di quanto finora esposto, anche l'attività di controllo svolta dall'Amministrazione – al fine di scongiurare patologie del rapporto – dovrebbe attivare un'attività di controllo *in itinere*.

Le attività di controllo, *in itinere* ed *ex post*, motivano sul corretto espletamento delle attività di interesse generale; in caso contrario, l'attività di controllo dà avvio alle ipotesi di esercizio della funzione sanzionatoria, nei termini e nei modi stabiliti dagli atti delle singole procedure.

I provvedimenti emanati dall'Amministrazione sono pubblicati nel rispetto della vigente disciplina in materia di pubblicità e di trasparenza.

Le attività di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo sono integrate nelle forme previste dalla disciplina di settore e dalle eventuali indicazioni dell'Amministrazione procedente laddove sia prevista anche la VIS.

# ROMA



Ragioneria Generale

**Prot. RE/2023/0074607**  
**del 13/07/2023**

Al Segretariato – Direzione Generale  
Direzione Supporto Giuridico-amministrativo

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento sui rapporti fra Roma Capitale e gli Enti del Terzo Settore e indicazioni operative.

Parere di Regolarità Contabile  
(art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto.

**Il Vice Ragioniere Generale**  
**Marcello Corselli**



MARCELLO  
CORSELLI  
13.07.2023 08:57:47  
GMT+01:00

**Prot. QE/2023/0061146  
del 10/07/2023**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI RAPPORTI FRA ROMA CAPITALE E GLI  
ENTI DEL TERZO SETTORE E INDICAZIONI OPERATIVE.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

**Il Direttore  
Michela Micheli**



**Michela Micheli  
10.07.2023  
12:32:25  
GMT+01:00**

**Prot. QE/2023/0061146**

**del 10/07/2023**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI RAPPORTI FRA ROMA CAPITALE E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E INDICAZIONI OPERATIVE.**

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera i) e j) del regolamento degli uffici e servizi, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore  
Michela Micheli



Michela  
Micheli  
10.07.2023  
12:32:25  
GMT+01:00